



Audizione

SENATO DELLA REPUBBLICA
4° Commissione
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

COM (2022) 677

“Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE”

12 aprile 2023

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori, Vi ringrazio per l'invito a questa audizione, perché mi permette di svolgere alcune considerazioni sulla proposta di Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, ufficializzata dalla Commissione europea il 30 novembre scorso. Una proposta che conferma tutte le criticità rilevate nelle bozze informali circolate in precedenza.

Così come concepita, la proposta danneggerà tutti i produttori di imballaggi (qualunque sia il materiale: carta, plastica, chimica, vetro, legno, alluminio, bioplastica), i loro fornitori di materia prima e l'intera industria italiana del riciclo, ma anche gli utilizzatori (in primis imprese e cooperative agricole e della trasformazione alimentare), i costruttori di macchinari per il confezionamento e l'imballaggio, la logistica e-commerce, la distribuzione organizzata, gli operatori della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, e molti altri comparti fra essi strettamente interconnessi. Il rischio estremamente concreto è che vengano danneggiate intere filiere strategiche del made in Italy, con conseguenze incalcolabili sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulle catene di distribuzione nazionali, a loro volta fortemente integrate su scala europea. A subire i danni peggiori sarebbero le imprese e le cooperative agricole e della filiera alimentare, ossia il cuore pulsante dell'economia nazionale e settore trainante del nostro export, poiché gli imballaggi alimentari in generale – inclusi quelli monouso, fra i più direttamente colpiti da questo approccio – sono strategici per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, riducendo gli sprechi alimentari e favorendo l'accesso al cibo, anche nelle aree più difficili del Pianeta.

A fronte della stima della Commissione di creare 600.000 nuovi posti di lavoro in Europa nel settore del riuso, si sottolinea che le analisi fino ad ora sviluppate in Italia sia a livello istituzionale (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) che da parte delle organizzazioni imprenditoriali mettono in evidenza che l'attuale proposta di regolamento, se non venisse modificata, impatterebbe negativamente e direttamente su 700.000 imprese che occupano più di 7 milioni di lavoratori, per un fatturato di quasi 13 miliardi di euro.

Dati che, non solo vanificano i benefici attesi dalla Commissione, ma evidenziano in modo inequivocabile la necessità di valutare con molta attenzione l'introduzione di divieti su alcune tipologie di imballaggio, di tassi obbligatori di materiale riciclato e di obiettivi e target di riutilizzo o di ricarica (refilling). Tutte queste misure andrebbero ponderate avvalendosi di evidenze scientifiche a supporto delle decisioni anche in relazione alle ricadute in termini di sicurezza alimentare e qualità organolettiche soprattutto per i prodotti più deperibili.

Non è accettabile la previsione di divieti di immissione sul mercato di particolari categorie di imballaggi (es. nel settore ortofrutticolo così come nell'HORECA), la discriminazione di materiali, l'imposizione di alcune soluzioni (riutilizzo) a scapito di altre (riciclo), senza tener in alcuna considerazione "il principio di neutralità tecnologica", che privilegia un approccio flessibile tenendo conto delle diverse soluzioni disponibili senza che ne prevalga necessariamente una. Va, inoltre, considerato che le opzioni scelte dovrebbero essere sempre basate su fondamenti scientifici e dovrebbero tenere in debito conto l'impatto ambientale misurato sull'intero ciclo di vita di un prodotto/materiale (LCA - Life Cycle Assessment) nonché l'impatto economico, sociale e occupazionale.

Peraltro, con le specifiche introdotte per alcuni settori, la versione ufficializzata risulta addirittura peggiorativa rispetto alle prime bozze. Ci si riferisce in particolare all'articolo 26, relativo agli obiettivi di riuso, che vede il vino non spumante incluso nell'elenco dei settori per i quali si applicheranno rigidi target di riutilizzo (5% dal 2030 e 15% dal 2040). L'inserimento del vino non tiene conto delle specificità del prodotto e del suo mercato che di fatto rendono tali obiettivi difficilmente raggiungibili.

Il mercato del vino è, peraltro, un mercato fortemente connotato dalla propensione all'esportazione e l'Italia ha un ruolo di primo piano con circa il 45% della produzione nazionale esportata ogni anno sui principali mercati mondiali. Studi universitari (Università di Wageningen e Politecnico di Milano) dimostrano, inoltre, che il riuso ha performance ambientali migliori del riciclo (vuoto a rendere vs vuoto a perdere) solo entro brevi distanze (non più di 175-200 km). Il recupero del materiale da imballaggio sarebbe molto complesso e dispendioso senza considerare gli alti costi e le difficoltà gestionali legate alla pulizia e al riutilizzo; il tutto in un contesto attuale molto attento alla sostenibilità dei processi e dei prodotti. Il settore è, infatti, fra i primi per attenzione alle tematiche ambientali sia in campo che in cantina, basti ricordare che è stato il primo settore in Italia a dotarsi di standard di sostenibilità ed è fra i primi nelle attività di riciclo del vetro, attività che sarebbe inevitabilmente compromessa dalle nuove misure.

Preoccupa anche il divieto di utilizzo degli imballaggi monouso contenenti frutta e verdura fresca fino a 1,5 kg, previsto dall'allegato V della proposta di regolamento. L'obiettivo di mettere al bando tali confezioni imporrebbe un cambiamento profondo dei processi di confezionamento da parte degli operatori, rendendo vani gli importanti investimenti introdotti in questi anni sul fronte del packaging per rispondere alle esigenze della GDO e quindi del consumatore. Ad oggi, infatti, gli stili di vita sono molto cambiati rispetto al passato, anche in relazione alla composizione dei nuclei familiari che è andata progressivamente riducendosi, rendendo il confezionamento di ortofrutticoli in piccole porzioni una soluzione sempre più diffusa e gradita dal consumatore. Precludendo la possibilità di mettere in commercio tali tipologie di confezioni monouso, il rischio che si corre è quello di perdere una fetta importante di mercato, in un settore che già oggi versa in condizioni di stagnazione, non agevolando peraltro i consumi di frutta e verdura che andrebbero invece rilanciati proprio per l'importanza che questi prodotti hanno sulla salute ed il benessere delle persone. Al rischio di contrazione dei consumi, si aggiunge poi il serio pericolo di aumento degli sprechi e di pregiudicare l'igiene degli ortofrutticoli. Bisogna considerare, poi, che tali imballaggi, come nel caso degli imballaggi in plastica multistrato e in XPS (polistirene estruso), sono già raccolti e riciclati. In Italia tutte le aziende stanno collaborando con COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclo degli imballi in plastica, produttori di materia prima e riciclatori per promuovere con buoni risultati la raccolta e il riciclo delle vaschette in PS e XPS. Prassi che testimonia come il loro inserimento nell'elenco degli imballaggi vietati non sia giustificato nemmeno dal punto di vista ambientale. Occorre anche tener presente che la scelta di imporre un contenuto riciclato obbligatorio comporta una serie di problematiche ulteriori per tali imballaggi "contact sensitive" in relazione al fatto che non sarà possibile reperire una quantità sufficiente di materiale idoneo con evidente aumento dei costi di produzione. La proposta di regolamento prevede di far fronte a tali problematiche solo attraverso atti delegati della Commissione, con tempistiche, quindi, non idonee. Per tutti questi motivi crediamo opportuno non fissare un divieto di utilizzo di tali imballaggi almeno finché non si avranno alternative idonee e mature. Mantenere l'attuale impostazione vorrebbe dire avallare una scelta discriminatoria e non proporzionata.

Un'altra insidia si annida nell'obbligo di minimizzazione: entro il 1° gennaio 2030, infatti, tutti gli imballaggi dovranno ridurre al minimo peso e volume con un rischio di standardizzazione degli stessi. In molti settori gli imballaggi svolgono una funzione peculiare: non sono solo un mero contenitore, sono veicolo di presentazione al consumatore di prodotti unici, che si differenziano gli uni dagli altri per territorio di provenienza, storia, tradizioni, inoltre, le moderne tecnologie hanno permesso di ridurre il peso di oltre il 30%.

L'altra forte criticità riguarda le etichette adesive apposte su frutta e ortaggi, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della proposta di regolamento, dovrebbero essere totalmente compostabili per il futuro. Anche su questo aspetto è necessario preservare (in attesa di scelte alternative davvero percorribili sul mercato) l'utilizzo di questi "accessori" che hanno un impatto oggettivamente trascurabile nel sistema di gestione dei rifiuti ma che assolvono un ruolo importante nel veicolare al consumatore informazioni che spesso riguardano i sistemi di qualità e le denominazioni di origine del prodotto.

Altro punto fortemente critico riguarda gli ambiziosi obiettivi di riciclaggio: fissarli senza prevedere parallelamente adeguate misure in grado di innescare investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e riutilizzo, rappresenta una delle grandi lacune del Regolamento. Senza le opportune e necessarie infrastrutture di selezione e riciclaggio, il concetto stesso di "economia circolare" rimane vuoto.

Altra lacuna presente nel Regolamento è la mancanza di strumenti incentivanti che possano agevolare le imprese nella transizione verso tipologie di imballaggi ecologici e verso il conseguimento degli obiettivi fissati dalla proposta.

Nel regolamento si punta, inoltre, con forza, sul riuso dei contenitori e sul sistema (popolare nel nord Europa) del vuoto a rendere, con target vincolanti che metteranno fuori gioco le virtuose pratiche di riciclo. Proprio sui sistemi di vuoto a rendere, proposti per alcuni materiali e che saranno obbligatori dal 1° gennaio 2029 (articoli 43 e 44), occorre sottolineare che tali sistemi potranno costare fino a dieci volte di più dell'attuale raccolta differenziata, senza la garanzia che possano produrre effetti migliori per il riciclo e registrare un minore impatto sull'ambiente. Se le disposizioni comunitarie in tema di imballaggi non hanno trovato fino ad oggi la giusta applicazione in alcuni Paesi, non si comprende perché debbano essere puniti i Paesi più efficienti, i cui modelli di trattamento dei rifiuti sono delle best practices che andrebbero piuttosto imitate e replicate sui territori.

Altro tema su cui porre l'attenzione riguarda le rigide disposizioni che regoleranno l'etichettatura degli imballaggi e che andranno a gravare su tutta la filiera, dal produttore all'utilizzatore. Ogni imballaggio dovrà essere munito di un'etichetta che indicherà non solo di quali materiali si compone e in quale categoria di rifiuti dovrebbe essere conferito ma anche le percentuali di materiale riciclato contenute e se esiste per tale prodotto un deposito cauzionale. Un'impostazione che oltre ad essere gravosa per le imprese non tiene conto delle misure già introdotte negli Stati Membri. Nel nostro Paese, ad esempio, tale obbligo è in parte già assolto dall'etichettatura prevista dall'articolo 219, comma 5, del Dlgs 152. Un obbligo, si ricorda, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2023 e che sta richiedendo formazione e investimenti nonché costi per le imprese. Il rischio è di trovarsi davanti a un'etichetta completamente disallineata rispetto al dettato europeo con la conseguenza di dover fare fronte a nuovi oneri e nuovi costi. Sempre riguardo all'etichettatura va poi considerato che sebbene gli obblighi più gravosi ricadano sui produttori, è anche vero che a cascata anche gli importatori e i distributori, quindi i soggetti che si interfacciano con il consumatore finale, saranno chiamati a verificare una serie di informazioni tecniche (se, ad esempio, il produttore è iscritto in apposito registro o se l'etichetta riporta tutti i parametri richiesti etc) che determinano un onere gestionale non indifferente considerando che servono competenze specifiche e quindi potrebbe esserci la necessità di formare personale da dedicare a tale attività.

Altro aspetto che andrebbe sicuramente approfondito riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili sottoposti a trattamento aerobico o anaerobico nell'ambito dei

processi di compostaggio che potrà essere utilizzata sul terreno. In particolare, dovranno essere analizzati con attenzione i parametri che verranno definiti affinché tale materiale possa essere considerato come utile per apportare benefici all'agricoltura (articolo 47, comma 8).

Tra le diverse criticità ce ne è una difficilmente superabile che soffre la mancanza di un percorso condiviso con le rappresentanze imprenditoriali e di un approccio volto a garantire gradualità e certezza scientifica: quella relativa alla volontà della Commissione di mantenere l'impostazione e la natura giuridica di "Regolamento", un atto, si ricorda, che per sua caratteristica sarà direttamente applicabile quando, invece, sarebbe stato opportuno preferire la "Direttiva" come strumento legislativo. Solo così, infatti, si sarebbe permesso ad ogni Stato Membro di avere più tempo nel recepire il dettato comunitario e più spazio di manovra per identificare specifici bisogni del proprio tessuto imprenditoriale.

Senza condivisione, la transizione immaginata e auspicata dalla Commissione attraverso la sua proposta, non potrà mai dirsi pienamente compiuta e sostenibile perché incompatibile sia con le esigenze e le peculiarità dei diversi settori che con obiettivi realistici ed economicamente percorribili. Una mancanza di realismo ancora più lampante se si considera la situazione di tempesta perfetta o di "policrisi", come è stato definito proprio a livello comunitario il complicatissimo contesto climatico, politico, storico ed economico – con tutti i principali input produttivi al rialzo – in cui si trovano ad operare le aziende.

Auspichiamo che nel passaggio che attende il provvedimento in Parlamento europeo e in Consiglio, si possano superare le diverse criticità registrate.

A tal proposito, per supportare l'attività del Governo e dei rappresentanti in sede comunitaria, depositiamo agli atti un pacchetto di emendamenti dettagliati alla proposta di regolamento, con relativa motivazione.

Grazie.



INTERVENTI EMENDATIVI SU PROPOSTA DI REGOLAMENTO IMBALLAGGI

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on packaging and packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and repealing Directive 94/62/EC

Emendamento 1

Proposta di regolamento Allegato V

Testo proposto dalla Commissione

2. Single use plastic packaging, single use composite packaging or other single use packaging for fresh fruit and vegetables	Plastic packaging used at retail level to group goods sold in cans, tins, pots, tubs, and packets designed as convenience packaging to enable or encourage end users to purchase more than one product. This excludes grouped packaging necessary to facilitate handling in distribution.
3. Single use plastic, single use composite packaging or other single use packaging	Single use packaging for less than 1.5 kg fresh fruit and vegetables, unless there is a demonstrated need to avoid water loss or turgidity loss, microbiological hazards or physical shocks.
4. Single use packaging for condiments, preserves, sauces, coffee creamer, sugar, and seasoning in HORECA sector	Single use packaging for foods and beverages filled and consumed within the premises in the HORECA sector, which include all eating area inside and outside a place of business, covered with tables and stools, standing areas, and eating areas offered to the end users jointly by several economic operators or third party for the purpose of food and drinks consumption

Emendamento

2. Single use plastic packaging, single use composite packaging or other single use packaging for fresh fruit and vegetables	Plastic packaging used at retail level to group goods sold in cans, tins, pots, tubs, and packets designed as convenience packaging to enable or encourage end users to purchase more than one product. This excludes grouped packaging necessary to facilitate handling in distribution.
3. Single use plastic, single use composite packaging	Single use packaging for less than 1.5 kg fresh fruit and vegetables, unless there is a demonstrated need to avoid water loss or turgidity loss, microbiological hazards or physical shocks.

or other single use packaging	
4. Single use packaging for condiments, preserves, sauces, coffee creamer, sugar, and seasoning in HORECA sector	Single use packaging for foods and beverages filled and consumed within the premises in the HORECA sector, which include all eating area inside and outside a place of business, covered with tables and stools, standing areas, and eating areas offered to the end users jointly by several economic operators or third party for the purpose of food and drinks consumption

Motivazione

L'inserimento degli imballaggi di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella Allegato V, non è giustificato, anzi risulta discriminatorio e preso senza una valutazione veritiera e scientifica circa l'impatto derivante dal divieto della loro immissione sul mercato.

Le decisioni in merito alla restrizione dovrebbero essere prese sulla base di studi completi sulla LCA che tengano conto anche del sostanziale aumento degli sprechi alimentari che si verificherebbe in assenza di adeguati imballaggi di plastica e del conseguente impatto ambientale lungo tutta la filiera agroalimentare, di gran lunga superiore all'impatto degli imballaggi stessi. Preoccupa in particolare il divieto di utilizzo degli imballaggi monouso contenenti frutta e verdura fresca fino a 1,5 kg, previsto dall'allegato 1 della proposta di regolamento. L'obiettivo di mettere al bando tali confezioni imporrebbe un cambiamento profondo dei processi di confezionamento da parte degli operatori, rendendo vani gli importanti investimenti introdotti in questi anni sul fronte del packaging per rispondere alle esigenze della GDO e quindi del consumatore. Ad oggi, infatti, gli stili di vita sono molto cambiati rispetto al passato, anche in relazione alla composizione dei nuclei familiari che è andata progressivamente riducendosi, rendendo il confezionamento di ortofrutticoli in piccole porzioni una soluzione sempre più diffusa e gradita dal consumatore. Precludendo la possibilità di mettere in commercio tali tipologie di confezioni monouso, il rischio che si corre è quello di perdere una fetta importante di mercato, in un settore che già oggi versa in condizioni di stagnazione, non agevolando peraltro i consumi di frutta e verdura che andrebbero invece rilanciati proprio per l'importanza che questi prodotti hanno sulla salute ed il benessere delle persone. Bisogna considerare, poi, che tali imballaggi, come nel caso degli imballaggi in plastica multistrato e in XPS (polistirene estruso), sono già raccolti e riciclati. In Italia tutte le aziende stanno collaborando con COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclo degli imballi in plastica, produttori di materia prima e riciclatori per promuovere con buoni risultati la raccolta e il riciclo delle vaschette in PS e XPS. Prassi che testimonia come il loro inserimento nell'elenco degli imballaggi vietati non sia giustificato nemmeno dal punto di vista ambientale. Peraltro, ci sono imballaggi in plastica che sono gli unici ad assicurare igiene e conservazione degli alimenti. Sul tema è arrivato, ad ottobre di quest'anno, un documento dello United Nations Environment Programme (UNEP) elaborato nell'ambito della Life Cycle Initiative: "Single-use supermarket food packaging and its alternatives: Recommendations from life cycle Assessments" che ha sottolineato proprio come molti imballaggi alimentari siano strategici per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, riducendo gli sprechi alimentari e favorendo l'accesso al cibo, anche nelle aree più difficili del Pianeta e come pertanto occorra una valutazione LCA approfondita prima di vietarne l'immissione. Occorre anche tener presente che la scelta di imporre un contenuto riciclato obbligatorio comporta una serie di problematiche ulteriori per tali imballaggi "contact sensitive" in relazione al fatto che non sarà possibile reperire una quantità sufficiente di materiale idoneo con evidente aumento dei costi di produzione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 8, comma 1

Testo proposto dalla Commissione

1. By [OP: please insert the date = 24 months from the entry into force of this Regulation], packaging referred to in Article 3(1), points (f) and (g), sticky labels attached to fruit and vegetables and very lightweight plastic carrier bags shall be compostable in industrially controlled conditions in bio-waste treatment facilities.

Emendamento

1. By [OP: please insert the date = 24 months from the entry into force of this Regulation], packaging referred to in Article 3(1), points (f) and (g), ~~sticky labels attached to fruit and vegetables~~ and very lightweight plastic carrier bags shall be compostable in industrially controlled conditions in bio-waste treatment facilities.

Motivazione

L'atra forte criticità riguarda le etichette adesive apposte su frutta e ortaggi, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 della proposta di regolamento, dovrebbero essere totalmente compostabili per il futuro. Anche su questo aspetto è necessario preservare (in attesa di scelte alternative davvero percorribili sul mercato) l'utilizzo di questi "accessori" che hanno un impatto oggettivamente trascurabile nel sistema di gestione dei rifiuti ma che assolvono un ruolo importante nel veicolare al consumatore informazioni che spesso riguardano i sistemi di qualità e le denominazioni di origine del prodotto.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

<Article>Articolo 26, commi 4 e 5</Article>

Testo proposto dalla Commissione

4. The manufacturer and the final distributor making available on the market within the territory of a Member State in sales packaging alcoholic beverages in the form of beer, carbonated alcoholic beverages, fermented beverages other than wine, aromatised wine products and fruit wine, products based on spirit drinks, wine or other fermented beverages mixed with beverages, soda, cider or juice, shall ensure that:

5. The manufacturer and the final distributor making available on the market within the territory of a Member State in sales packaging alcoholic beverages in the form of wine, with the exception of sparkling wine, shall ensure that:

Emendamento

4. The manufacturer and the final distributor making available on the market within the territory of a Member State in sales packaging alcoholic beverages in the form of beer, carbonated alcoholic beverages, fermented beverages other than wine, aromatised wine products and fruit wine, products based on spirit drinks, ~~wine~~ or other fermented beverages mixed with beverages, soda, cider or juice, shall ensure that:

~~5. The manufacturer and the final distributor making available on the market within the territory of a Member State in sales packaging alcoholic beverages in the form of wine, with the exception of sparkling wine, shall ensure that:~~

Motivazione

L'articolo 26 include il vino non spumante nell'elenco dei settori per i quali si applicheranno target di riutilizzo. L'inserimento del vino non tiene conto delle specificità del prodotto e del suo mercato che di fatto rendono tali obiettivi difficilmente raggiungibili. Il mercato del vino è, peraltro, un mercato fortemente connotato dalla propensione all'esportazione e l'Italia ha un ruolo di primo piano con circa il 45% della produzione nazionale esportata ogni anno sui principali mercati mondiali. Il recupero del materiale da imballaggio sarebbe molto complesso e dispendioso senza considerare gli alti costi e le difficoltà gestionali legate alla pulizia e al riutilizzo; il tutto in un contesto attuale molto attento alla sostenibilità dei processi e dei prodotti. Il settore è, infatti, fra i primi per attenzione alle tematiche ambientali sia in campo che in cantina, basti ricordare che è stato il primo settore in Italia a dotarsi di standard di sostenibilità ed è fra i primi nelle attività di riciclo del vetro, attività che sarebbe inevitabilmente compromessa dalle nuove misure.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Articolo 44, commi 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

1. By 1 January 2029, Member States shall take the necessary measures to ensure that deposit and return systems are set up for:
 - (a) single use plastic beverage bottles with the capacity of up to three litres; and
 - (b) single use metal beverage containers with a capacity of up to three litres.
2. The obligation laid down in paragraph 1 does not apply to packaging for:
 - (a) wine, aromatised wine products, and spirit drinks;
 - (b) milk and milk products listed in Part XVI of Annex I to Regulation (EU) No 1308/2013.

Emendamento

1. By 1 January **2030**, Member States shall take the necessary measures to ensure that deposit and return systems are set up for:
 - (a) single use plastic beverage bottles with the capacity of up to three litres; and
 - (b) single use metal beverage containers with a capacity of up to three litres.
2. The obligation laid down in paragraph 1 does not apply to packaging for:
 - (a) wine, aromatised wine products, and spirit drinks;
 - (b) milk and milk products listed in Part XVI of Annex I to Regulation (EU) No 1308/2013;
 - c) olive oil**

Motivazione

Nel regolamento si punta, con forza, sul riutilizzo dei contenitori e sul sistema (popolare nel nord Europa) del vuoto a rendere, con target vincolanti che metteranno fuori gioco le virtuose pratiche di riciclo. Proprio sui sistemi di vuoto a rendere, proposti per alcuni materiali e che saranno obbligatori dal 1° gennaio 2029 occorre sottolineare che tali sistemi potranno costare fino a dieci volte di più dell'attuale raccolta differenziata, senza la garanzia che possano produrre effetti migliori per il riciclo e registrare un minore impatto sull'ambiente. Se le disposizioni comunitarie in tema di imballaggi non hanno trovato fino ad oggi la giusta applicazione in alcuni Paesi, non si comprende perché debbano essere puniti i Paesi più efficienti, i cui modelli di trattamento dei rifiuti sono delle best practices che andrebbero piuttosto imitate e replicate sui territori.

Per questo si propone di estendere almeno di un altro anno l'entrata in vigore di tale obbligo e di considerare tra le esclusioni anche l'olio di oliva. La vendita di olio di oliva nei vuoti a rendere non garantirebbe infatti la salubrità e la qualità del prodotto e potrebbe portare ad una cattiva conservazione con l'alterazione delle caratteristiche fisico/chimiche dell'olio.